

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3176

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MICILLO, SAITTA, MARAIA, VIGNAROLI, RICCIARDI, ASCARI, DI SARNO, FERRARESI, GIULIANO, PERANTONI, SARTI, D'IPPOLITO, DAGA, DEIANA, DI LAURO, LICATINI, TERZONI, TRAVERSI, VARRICA, VIANELLO, ZOLEZZI, ADELIZZI, AMITRANO, AZZOLINA, BALDINO, BARBUTO, BILOTTI, BRESCIA, BRUNO, BUFFAGNI, BUOMPANE, CANCELLERI, CASO, MAURIZIO CATTOI, DE CARLO, DEL MONACO, DEL SESTO, DI STASIO, GALLO, GIORDANO, GRIMALDI, IANARO, IORIO, IOVINO, MAGLIONE, ALBERTO MANCA, MANZO, NAPPI, PALLINI, ELISA TRIPODI, PROVENZA, SPORTIELLO, VILLANI

Modifiche al codice penale, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni sanzionatorie in materia ambientale

Presentata il 23 giugno 2021

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge interviene sulle disposizioni sanzionatorie applicabili in materia ambientale, introducendo importanti modifiche al codice penale, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa degli enti.

Ulteriori, seppur più circoscritti, interventi riguardano le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

La presente proposta di legge è composta da trenta articoli, suddivisi in cinque capi, di seguito illustrati.

Nel capo I sono raccolte le disposizioni che intervengono sul decreto legislativo n. 152 del 2006 (articoli da 1 a 12).

In linea generale, si evidenzia che le principali novità introdotte riguardano:

1) il trattamento sanzionatorio dei reati di discarica abusiva (articoli 1 e 3), di abbandono o deposito di rifiuti pericolosi da parte di soggetti privati (articolo 2) e, infine, di combustione illecita di rifiuti (articolo 4);

2) il regime di tutela dei diritti dei terzi nei casi di confisca (articoli 1, 3, 4 e 5);

3) l'ampliamento dell'ambito applicativo della procedura di estinzione delle contravvenzioni in materia ambientale, che viene ora esteso – tra l'altro – anche agli illeciti amministrativi degli enti derivanti da reato (articoli da 8 a 12).

Ulteriori disposizioni ridefiniscono la competenza dei comuni nell'irrogazione e nella riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per gli illeciti in materia ambientale (articoli 6 e 7).

Nel dettaglio delle singole disposizioni si osserva quanto segue.

L'articolo 1 modifica l'articolo 29-*quaterdecies*, riguardante le sanzioni penali relative agli interventi e alle attività soggetti ad autorizzazione integrata ambientale (AIA). Si interviene, innanzitutto, per modificare il trattamento sanzionatorio dei casi di esercizio abusivo delle discariche aventi le caratteristiche previste dall'allegato VIII alla parte seconda (« 5.4. Discariche, che ricevono più di 10 Mg di rifiuti al giorno o con una capacità totale di oltre 25000 Mg, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti »), raggugliandolo a quello contestualmente introdotto dall'articolo 4 del presente testo per il reato di discarica abusiva, di cui all'articolo 256, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

In particolare, si prevede in via generale l'applicazione delle pene della reclusione da uno a tre anni e della multa da 5.000 a 25.000 euro e, quando la discarica risulti anche in parte destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi, le pene della reclusione da tre a sei anni e della multa da 25.000 a 100.000 euro.

In secondo luogo, con riferimento al regime della confisca, la disciplina attual-

mente vigente stabilisce che, in caso di condanna o di cosiddetto patteggiamento, l'area asservita a discarica debba essere confiscata « se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato ».

La giurisprudenza di legittimità considera la norma « chiarissima nel senso che, in tanto si può disporre la confisca dell'area su cui è stata realizzata la discarica abusiva, in quanto essa sia di proprietà (e non meramente "appartenente") dell'autore o del compartecipe del reato » (così, in particolare, sezione III, sentenza n. 22236 del 22 aprile 2010).

Si ritiene che, di fronte al dilagare – soprattutto in certe aree del territorio nazionale – del fenomeno criminoso in questione, risulti indispensabile adottare misure normative (anche di carattere sanzionatorio) maggiormente incisive, e cioè idonee non solo a prevenire e a scongiurare le pratiche elusive attraverso le quali gli autori dei reati possono agevolmente sottrarsi alle conseguenze patrimoniali degli illeciti commessi, ma altresì a responsabilizzare – in relazione a dette conseguenze – i proprietari dei fondi su cui le discariche vengono realizzate.

In tale prospettiva, nonché in considerazione della richiamata trasformazione dell'illecito in esame in fattispecie delittuosa (punibile, dunque unicamente a titolo di dolo), si è previsto che, al fine di rientrare in possesso delle aree sequestrate o confiscate in quanto utilizzate da terzi come discariche abusive, i relativi titolari debbano dimostrare non solo di essere in buona fede e di non aver tratto profitto dall'altrui attività illecita, ma anche di aver utilizzato ogni più opportuna diligenza al fine di evitare l'impiego dei propri beni in tale attività.

La modifica interviene equiparando il regime di tutela del terzo a quello attualmente previsto, in materia ambientale, nei casi di confisca dei mezzi di trasporto utilizzati per la consumazione dei reati di combustione illecita di rifiuti (articolo 256-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006) e, più in generale, di tutte « le cose che servirono a commettere il reato » nelle più ampie previsioni codicistiche di cui all'ar-

titolo 452-*undecies* e 452-*quaterdecies* (anch'esse interessate dalla presente riforma).

Si è quindi previsto che l'area asservita a discarica sia, in linea di principio, da assoggettare a confisca obbligatoria « salvo che appartenga a persona estranea al reato » (fermi restando, in ogni caso, gli obblighi di bonifica e di ripristino dello stato dei luoghi).

Sulla citata formula legislativa, infatti, che ricorre – talora con lievi variazioni lessicali – anche in altri settori dell'ordinamento (si richiamano, a titolo esemplificativo, l'articolo 240, commi 2 e 3, del codice penale, per i reati informatici; gli articoli 186 e 187 del codice della strada, in tema di guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti; l'articolo 12, comma 5-*bis*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per gli immobili locati, ceduti o comunque concessi in uso a stranieri privi del titolo di soggiorno), si è formata una copiosa e consolidata giurisprudenza, secondo cui i terzi possono far valere i propri diritti sui beni confiscati solo dimostrando di non aver tratto profitto (o, comunque, « consapevole giovamento ») dalla commissione del reato e, soprattutto, l'assenza di qualsiasi possibile addebito di negligenza in relazione al possibile uso illecito dei propri beni da parte dell'autore o degli autori del reato.

Giova sottolineare come tale linea ermeneutica risulti del tutto omogenea a quella sviluppatasi sia in relazione alle ulteriori disposizioni normative che prevedono *tout court* la confisca di determinati beni senza nulla disporre in merito alla posizione degli eventuali terzi (si vedano, ancora, oltre all'articolo 12, comma 4-*ter*, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, l'articolo 174, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e l'articolo 44, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380), sia in riferimento alle generali pre-

visioni codicistiche (Cassazione penale, sezione III, sentenza n. 29586 del 14 giugno 2017, secondo cui « in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, è persona estranea al reato – nei cui confronti non può essere disposta la misura di sicurezza in esame, ai sensi dell'articolo 240 del codice penale, commi 2 e 3 – il soggetto che non abbia ricavato vantaggi ed utilità dal reato e che sia in buona fede, non potendo conoscere – con l'uso della diligenza richiesta dalla situazione concreta – il rapporto di derivazione della propria posizione soggettiva dal reato commesso dall'imputato »; nella fattispecie, la Corte ha escluso il requisito dell'estraneità nel caso di un soggetto, comproprietario di immobile dove si svolgeva attività di prostituzione, che, legato da uno stretto vincolo parentale all'altro comproprietario che aveva sottoscritto i contratti di locazione, non aveva dato prova di aver ignorato in maniera incolpevole l'utilizzo del bene).

L'articolo 2 trasforma l'abbandono di rifiuti pericolosi da parte di privati, attualmente configurato come mero illecito amministrativo dall'articolo 255, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, in illecito penale contravvenzionale, assoggettato alle pene alternative dell'arresto da tre mesi a un anno o dell'ammenda da 2.600 a 26.000 euro.

Delle modifiche apportate dall'articolo 3 all'articolo 256, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006 in materia di discarica abusiva si è già trattato illustrando il contenuto dell'articolo 1, alla cui illustrazione si può pertanto fare rinvio.

L'articolo 4 innova la disciplina del delitto di combustione illecita di rifiuti, previsto dall'articolo 256-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006. L'alveo applicativo della norma è stato esteso per ricomprendervi anche i fatti aventi ad oggetto rifiuti depositati in aree o impianti autorizzati, ovvero nei contenitori a ciò dedicati (cosiddetti « cassonetti »).

La previsione in materia di confisca dell'area appartenente a terzi, infine, è stata allineata a quelle introdotte per i reati di discarica abusiva.

Ragioni di simmetria e di chiarezza sistematica hanno suggerito di inserire, attraverso la disposizione di cui all'articolo 5, un'analoga clausola di salvezza dei diritti dei terzi per l'ipotesi di confisca dei mezzi di trasporto prevista dalla contravvenzione di cui all'articolo 259 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Con gli articoli 6 e 7 si modificano gli articoli 262 e 263 del decreto legislativo n. 152 del 2006 in materia di irrogazione e di riscossione delle sanzioni pecuniarie relative alla rimozione dei rifiuti abbandonati. La relativa competenza, attualmente spettante alla provincia, viene ora attribuita – in luogo di quella relativa alla sanzione di cui all'articolo 261, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 – ai comuni, cui già era stata in origine riconosciuta dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e sui quali hanno continuato a gravare i costi di rimozione dei rifiuti abbandonati e di ripristino dello stato dei luoghi in caso di mancata individuazione dei soggetti responsabili. È stato, altresì, previsto che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie siano destinati alle attività di rimozione e di avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti.

Gli articoli da 8 a 12, come già evidenziato, intervengono sulla procedura di estinzione delle contravvenzioni al fine di incoraggiare la regolarizzazione, da parte dei contravventori, delle violazioni riscontrate, a fronte di una consistente riduzione dell'importo delle sanzioni pecuniarie irrogabili e della definizione, senza ulteriori conseguenze, del procedimento penale.

Con l'articolo 8 si amplia l'ambito oggettivo di applicazione di tale disciplina, in origine circoscritta alle sole « ipotesi contravvenzionali in materia ambientale », purché previste dal decreto legislativo n. 152 del 2006 e sempre che « non [avessero] cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette ». La presente proposta di legge mantiene fermo il primo dei tre parametri limitativi citati, connesso alla natura contravvenzionale del reato, attenua il secondo (comprendendo le contravvenzioni previste dalla legge 7 feb-

braio 1992, n. 150, dalla legge 28 dicembre 1993, n. 549, e dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202) ed elimina del tutto il terzo. Ciò essenzialmente allo scopo, da un lato, di favorire l'accesso all'istituto anche per ulteriori fatti-reato connotati da una sostanziale omogeneità lesiva e, da un altro lato, di renderne più agevole la concreta applicazione, anche perché vengono eliminate in radice talune incertezze emerse nella prassi applicativa, di frequente riconducibili a obiettive difficoltà nel riscontro dei caratteri di « concretezza » e di « attualità » del pericolo di danno, eretti dalla formulazione originaria della norma a fattori interdittivi dell'attivazione del meccanismo estintivo.

L'articolo 9 prevede un'ulteriore estensione dell'area di operatività dell'istituto, in questo caso in chiave – per così dire – soggettiva, comprendendo tra i possibili destinatari delle « prescrizioni » gli enti a carico dei quali, dagli accertamenti svolti, emerge il *fumus* degli illeciti amministrativi dipendenti da reato previsti dal decreto legislativo n. 231 del 2001. Con tale intervento, oltre a colmare una lacuna segnalata sin dall'introduzione dell'articolo 318-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006 da parte dell'articolo 1 della legge 22 maggio 2015, n. 68, si pone rimedio anche a un'inefficienza del sistema, apparendo poco ragionevole impegnare le risorse della giustizia per l'instaurazione di un procedimento penale nei confronti del solo ente a fronte di reati minori (ormai estinti per il contravventore persona fisica), come – del resto – dimostrato dalla rarità di una simile evenienza nella concreta esperienza applicativa. Si è altresì provveduto, modificando il comma 3 del citato articolo 318-ter, ad adattare il contenuto delle prescrizioni all'intervenuta dilatazione dei margini di operatività dell'istituto a situazioni in cui si rende necessario, per il contravventore o per l'ente che del suo operato risponda ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001, provvedere alla rimozione del « danno » riconducibile alla condotta illecita.

Le disposizioni di cui agli articoli da 10 a 12, con le quali sono stati modificati –

rispettivamente – gli articoli 318-*quater*, 318-*sexies* e 318-*septies* del decreto legislativo n. 152 del 2006, costituiscono meri adattamenti della disciplina già dettata per la persona fisica, talora solo lessicali, talora invece imposti dall'autonomia dell'illecito amministrativo dell'ente, del relativo procedimento di accertamento e, per quanto maggiormente interessa, della sua estinzione. Ciò vale, in particolare, per la verifica dell'adempimento, da riferire – quanto all'ente – all'eliminazione della « carenza organizzativa riscontrata » (articolo 10); per la sospensione del procedimento nelle more della regolarizzazione, che comunque non preclude la possibilità di archiviazione da parte del pubblico ministero (articolo 11); per la declaratoria di estinzione, sempre a opera del pubblico ministero; per la possibilità di valutare ai sensi degli articoli. 12, comma 2, lettera *a*), e 17, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo n. 231 del 2001 l'eventuale adempimento tardivo o « inesatto » (articolo 12).

Il capo II della presente proposta di legge apporta modifiche al codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 (articoli 13 e 14).

L'articolo 13, ricomprendendo espressamente – accanto all'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica – anche l'ambiente, amplia il novero dei beni giuridici rilevanti, in chiave preventiva, ai fini della delimitazione della categoria di pericolosità sociale cosiddetta « generica » di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011.

La modifica comporta, in primo luogo, l'estensione anche a « coloro (...) che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo (...) l'ambiente » delle misure di prevenzione di competenza del questore e, fra esse, del foglio di via obbligatorio, grazie al quale sarà possibile disporre l'allontanamento dai luoghi ove si ritiene che pongano in essere le attività illecite suddette, sempre – naturalmente – che non si tratti del loro luogo di residenza.

In secondo luogo, risulteranno altresì applicabili, rispettivamente, le misure di prevenzione di competenza dell'autorità giu-

diziaria (prima fra tutte, la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con l'eventuale divieto di soggiorno in uno o più comuni o regioni, diversi da quelli di residenza o dimora abituale, ovvero con l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o dimora abituale), nonché le misure di sicurezza patrimoniali (e, in particolare, il sequestro e la confisca cosiddetta « di prevenzione »).

L'applicazione delle misure da ultimo menzionate per la prevenzione della criminalità ambientale è, altresì, agevolata attraverso la previsione di cui all'articolo 14, che introduce nel comma 1 dell'articolo 4 del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 la lettera *i-quater*). La disposizione, in questo caso, estende le categorie di pericolosità cosiddetta « specifica » e consente l'applicazione delle misure di prevenzione ai soggetti « indiziati » dei delitti previsti dal codice penale agli articoli 452-*bis* (inquinamento ambientale), 452-*ter* (morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale), 452-*quater* (disastro ambientale), 452-*sexies* (traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività) e 452-*quaterdecies* (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti).

Si evidenzia lo specifico richiamo del delitto di cui all'articolo 452-*ter*, che – unitamente ad altre previsioni contenute nella presente proposta di legge (si vedano gli articoli 17, 19, 20 e 21) – ne valorizza la natura di fattispecie autonoma di reato, fugando i dubbi talora espressi circa una possibile sua qualificazione in termini di mera fattispecie aggravante del delitto di inquinamento.

Quanto al delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, di cui all'articolo 452-*quaterdecies* del codice penale, esso risulta già contemplato tra i reati delle associazioni previste dall'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, una norma alla quale già – a sua volta – fa riferimento l'articolo 4, comma 1, lettera *d*), del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, cioè la disposizione oggetto delle modifiche in commento. Queste ultime, dunque, *in parte qua* rendono le misure di prevenzione utilizzabili

nei confronti dei soggetti indiziati del delitto in questione, anche se commesso al di fuori di contesti delinquenziali strutturati in forma associativa. Peraltro, si segnala che un ulteriore intervento che indirettamente amplia il catalogo delle fattispecie previste dal citato articolo 51, comma 3-*bis* (e, dunque, la platea dei destinatari delle misure di prevenzione del menzionato articolo 4), è stato realizzato con gli articoli 22, 23 e 33 della presente proposta di legge, attraverso i quali le circostanze aggravanti dei delitti associativi attualmente contemplate dall'articolo 452-*octies* del codice penale sono state inserite negli articoli 416, sesto comma, e 416-*bis*, quarto comma 4, del medesimo codice.

Il capo III della presente proposta di legge apporta modifiche al decreto legislativo n. 231 del 2001, recante « Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 » (articoli 15 e 16).

L'articolo 15 amplia il catalogo dei reati ambientali per i quali l'articolo 25-*undecies* del decreto legislativo n. 231 del 2001 prevede la responsabilità amministrativa degli enti, inserendo, innanzitutto, le fattispecie previste dal codice penale di « incendio boschivo » (articolo 423-*bis*), di « morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale » (articolo 452-*ter*), di « impedimento del controllo » (articolo 452-*septies*), di « omessa bonifica » (articolo 452-*terdecies*) e di « attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti » (articolo 452-*quaterdecies*). La finalità è, naturalmente, quella di estendere l'ambito della responsabilità amministrativa degli enti a rilevanti figure criminose poste a tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. Anche in tale caso, l'espressa menzione del delitto di cui all'articolo 452-*ter* del codice penale ne conferma la natura di fattispecie autonoma di reato.

Per tutti i reati-presupposto oggetto di nuova introduzione si interviene anche sul comma 1-*bis* dell'articolo 25-*undecies*, ricollegando ai relativi illeciti amministrativi

le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9 dello stesso decreto legislativo n. 231 del 2001.

L'abrogazione della lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 25-*undecies*, concernente i delitti associativi aggravati, è — nella sostanza — meramente formale. Per quanto interessa notare, in conseguenza di tali modifiche, alle fattispecie di illecito amministrativo in esame si applicherà la disposizione dell'articolo 24-*ter* dello stesso decreto legislativo n. 231 del 2001, relativa — com'è noto — ai delitti di criminalità organizzata.

Le modifiche al comma 1 dell'articolo 25-*undecies* sono volte ad ampliare il novero delle fattispecie penali extracodicistiche in materia di tutela ambientale, suscettibili di determinare il sorgere di una responsabilità amministrativa degli enti, mediante il rinvio a ulteriori figure di reato previste dal decreto legislativo n. 152 del 2006, anch'esso — come in precedenza osservato — oggetto di intervento della presente proposta di legge.

Si tratta, in particolare, dei seguenti reati: discarica abusiva nei casi previsti dall'articolo 29-*quaterdecies*; abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, ovvero immissione degli stessi nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto, di cui all'articolo 192, da parte di titolari di imprese e dei responsabili di enti (articolo 256, comma 2); combustione illecita di rifiuti (articolo 256-*bis*). Nei primi due casi, le sanzioni sono state graduate in base alla natura dei rifiuti oggetto delle condotte incriminate; nel terzo, in funzione degli ulteriori parametri dosimetrici utilizzati nella norma penale di riferimento (elemento soggettivo; riconducibilità del fatto ad attività d'impresa o, comunque, organizzata; sua consumazione in luoghi interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1).

L'articolo 25-*undecies*, comma 2, viene altresì modificato, al fine di differenziare il trattamento sanzionatorio concernente l'esercizio di discarica abusiva nella quale risultino trattati rifiuti esclusivamente non

pericolosi rispetto ai casi di discarica destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi (ipotesi rispettivamente contemplate al primo e al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 256 del decreto legislativo n. 152 del 2006). Si tratta, anche in questo caso, di una modifica conseguente all'inasprimento del trattamento sanzionatorio previsto dall'articolo 4 della presente proposta di legge per il reato in esame.

Il comma 7 dell'articolo 25-*undecies*, concernente le sanzioni interdittive, viene integrato con l'inserimento di ulteriori riferimenti alle più gravi ipotesi di discarica abusiva e alle fattispecie di combustione illecita di rifiuti.

Un ulteriore rilevante aggiornamento della disciplina viene realizzato con l'introduzione del comma 7-*bis*, con cui si stabilisce che, nei casi di condanna e di applicazione della pena su richiesta dell'ente, il giudice sia – di regola – tenuto a ordinare il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendone l'esecuzione a carico dell'ente stesso (eccezioni sono state previste per le fattispecie di reato in relazione alle quali le attività di recupero e di ripristino non sono ipotizzabili). Al ripristino dello stato dei luoghi si applicano le disposizioni del titolo II della parte sesta del decreto legislativo n. 152 del 2006. Si tratta, nella sostanza, di una conseguenza accessoria della condanna (e non, ovviamente, di una nuova autonoma sanzione a carattere precettivo), modellata su quella prevista per le persone fisiche (articolo 452-*duodecies* del codice penale), con cui si mira a favorire la rimozione degli effetti pregiudizievoli cagionati all'ambiente dalla condotta criminosa.

Ulteriori modifiche della disposizione in esame rispondono a mere finalità di adeguamento del testo al mutato quadro normativo.

Infine, con l'articolo 16 si introduce, nel decreto legislativo n. 231 del 2001, l'articolo 25-*undecies*.1, mediante il quale anche la lottizzazione abusiva – che incide negativamente sul territorio e, di conseguenza, sull'ambiente – viene inserita tra i reati che impegnano la responsabilità amministrativa dell'ente.

Con il capo IV della presente proposta di legge si interviene sulle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo n. 271 del 1989, modificando l'articolo 86-*bis*, introdotto dall'articolo 2 della legge 15 febbraio 2012, n. 12, in materia di misure per il contrasto ai fenomeni di criminalità informatica, con la finalità di estendere anche ai reati commessi in tale ambito le disposizioni sull'affidamento o sull'assegnazione agli organi di polizia giudiziaria di taluni beni sequestrati e confiscati già previste in altri settori dell'ordinamento e, segnatamente, in materia di contrabbando (articolo 301-*bis* del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43), di traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope (articolo 100 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309) e di immigrazione clandestina (articolo 12, comma 8, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286). Con la novella in esame si realizza, nella sostanza, un'ulteriore estensione di tale disciplina ai principali reati in materia ambientale. In particolare, per quanto riguarda il campo di applicazione, si prevede che la disposizione si applichi ai beni mobili iscritti in pubblici registri, alle navi, alle imbarcazioni, ai natanti e agli aeromobili sequestrati, utilizzati per la commissione dei reati previsti dagli articoli 256-*bis*, commi 1 e 2, e 259, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché dagli articoli 425-*bis*, 452-*ter*, 452-*quater*, 452-*sexies*, 452-*septies* e 452-*quaterdecies* del codice penale.

Inoltre, si è previsto che, nel caso in cui esigenze di natura processuale ostino all'accoglimento della richiesta di affidamento dei beni, la decisione di rigetto debba essere adottata dall'autorità giudiziaria con decreto motivato.

In secondo luogo, nell'ipotesi in cui i beni — destinati, evidentemente, a un sia pur temporaneo utilizzo — appartengano a terzi, questi ultimi dovranno essere convocati dall'autorità giudiziaria che procede affinché possano, eventualmente anche con l'assistenza di un difensore, esporre le loro « deduzioni » e « chiedere l'acquisizione di elementi utili ai fini della restituzione dei citati beni ». Per lo svolgimento di tali incombenze, troveranno applicazione le norme del codice di procedura penale, in quanto compatibili.

Una disciplina parzialmente derogatoria è introdotta al comma 3, con riferimento alla legittimazione dei corpi di polizia richiedenti l'affidamento e agli assegnatari dei beni, nei casi in cui ne sopravvenga la definitiva ablazione. I primi vengono individuati nei soli organi di polizia giudiziaria che dei beni facciano richiesta « per l'impiego in attività di prevenzione e di repressione di illeciti in materia ambientale » (i pertinenti uffici e comandi sosterranno gli oneri di gestione, compresa l'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili).

Per le ipotesi di confisca definitiva, si stabilisce che la richiesta di assegnazione possa essere avanzata, oltre che dall'amministrazione di appartenenza degli organi di polizia giudiziaria già affidatari dei beni, anche da « associazioni, comunità o enti che si occupino di attività finalizzata alla tutela dell'ambiente ».

In conseguenza delle modifiche apportate, si provvede a modificare anche la rubrica, introducendo l'ipotesi della commissione di reati in materia ambientale.

Nel capo V della presente proposta di legge sono raccolte le disposizioni che apportano modifiche al codice penale (articoli da 18 a 30).

Gli interventi, essenzialmente finalizzati al rafforzamento della risposta punitiva nei confronti della criminalità in materia ambientale e alla razionalizzazione dell'impianto normativo, interessano in via principale:

1) le pene accessorie (articoli 18 e 29);

2) le circostanze aggravanti (articoli 22 e 23), anche con riferimento ai reati

associativi (con rilevanti ricadute positive, in questo caso, anche sui connessi istituti di diritto sostanziale processuale: articoli 20, 21 e 30);

3) la disciplina degli strumenti di confisca (articoli 19, 27 e 28).

Ulteriori modifiche vengono introdotte, oltre che per ragioni di mero aggiornamento del testo normativo (articolo 26), in riferimento alle fattispecie di inquinamento ambientale (articolo 22) e di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (articolo 24).

Nel dettaglio delle singole disposizioni si osserva quanto segue.

L'articolo 18 modifica l'articolo 32-*quater* del codice penale, inserendo le fattispecie di cui all'articolo 452-*ter* (morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale) e all'articolo 452-*terdecies* (omessa bonifica) nel catalogo dei reati dalla cui commissione consegue, come pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione.

L'articolo 19 interviene sull'articolo 240-*bis* del codice penale (confisca in casi particolari), inserendo tra le ipotesi di condanna — o di « patteggiamento » — in relazione alle quali opera la confisca cosiddetta « allargata » (o per sproporzione), anche quelle che intervengano per i reati di cui agli articoli 452-*bis* (inquinamento ambientale), 452-*ter* (morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale), 452-*sexies* (traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività) e 452-*quaterdecies* (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti).

Come già più volte osservato, con gli articoli 20, 21 e 30 sono inserite nel sesto comma dell'articolo 416 e nel quarto comma dell'articolo 416-*bis* del codice penale le circostanze aggravanti attualmente previste dall'articolo 452-*octies* (di cui si dispone, quindi, l'abrogazione), con l'effetto di inserire tutti i reati associativi « ambientali » (cioè anche quelli non riconducibili alle associazioni mafiose) nell'alveo della disciplina processuale della cosiddetta « criminalità organizzata » in senso stretto, di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di

procedura penale, da ciò conseguendo ulteriormente:

1) l'ampliamento della platea dei destinatari delle misure di prevenzione applicate dall'autorità giudiziaria e delle misure di prevenzione patrimoniali;

2) un sensibile rafforzamento dei limiti edittali di pena (con positivi effetti anche sul termine prescrizionale);

3) la competenza delle direzioni distrettuali antimafia, sotto il coordinamento della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;

4) la possibilità di ricorso alle cosiddette « intercettazioni preventive » (articolo 78 del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 e articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo n. 271 del 1989);

5) l'utilizzabilità di importanti strumenti di indagine (quali le intercettazioni telefoniche e ambientali) sulla base di presupposti applicativi meno stringenti, parametrati all'eccezionale gravità dei fatti investigati, nonché la possibilità di ricorrere più agevolmente all'utilizzo del cosiddetto « trojan », cioè di un *malware* mascherato da *software* autentico il cui obiettivo è infettare un *computer* e modificare *file* e dati. Con l'articolo 22 si apportano due modifiche all'articolo 452-*bis* del codice penale in materia di inquinamento ambientale.

Con la prima, si trasforma in aggravante ad effetto speciale, con possibilità di aumento da un terzo alla metà della pena base, l'aggravante comune prevista dal numero 2) in relazione ai fatti di inquinamento che interessino « un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico », ovvero che siano stati commessi « in danno di specie animali o vegetali protette ».

Inoltre, attraverso l'introduzione del secondo comma, si prevede un'ulteriore, ancora più incisiva, circostanza aggravante ad effetto speciale (aumento della pena da un

terzo a due terzi), per l'ipotesi di « deterioramento, compromissione o distruzione di un *habitat* all'interno di un sito protetto ».

Sia in vista della risoluzione delle problematiche prospettabili in relazione all'operare del principio di specialità, sia al fine di delineare una cornice sanzionatoria maggiormente adeguata all'oggettiva gravità dei fatti, nella più generale previsione codicistica in materia di inquinamento ambientale viene riassorbita la fattispecie contravvenzionale a suo tempo stabilita dall'articolo 733-*bis* del codice penale, introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121, recante attuazione delle direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE e contenente, fra l'altro, la definizione di « *habitat* all'interno di un sito protetto » (articolo 1, comma 3). Dell'articolo 733-*bis* è, quindi, contestualmente disposta l'abrogazione (articolo 30).

Anche con l'articolo 23 si apportano modifiche alla fattispecie di disastro ambientale (articolo 452-*quater* del codice penale).

Si prevede, in primo luogo, la soppressione, al primo comma, dell'equivoco inciso « Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, », certamente superfluo quando addirittura foriero di incertezze ermeneutiche e applicative.

In secondo luogo, si interviene sul numero 3) del primo comma, modificando l'aggravante ivi prevista in termini corrispondenti a quelli appena esaminati con riferimento all'articolo 452-*bis*, alla cui illustrazione si rinvia integralmente.

Con l'articolo 24 si modifica l'articolo 452-*sexies* del codice penale, in materia di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività.

Viene innanzitutto eliminato il ridondante avverbio « illegittimamente » che, nella struttura della norma, risulta accostato alla sola condotta del « disfarsi » e che appare tuttavia pleonastico alla luce della generale connotazione in termini di « abusività » già richiesta per tutte le condotte oggetto di incriminazione.

In secondo luogo, si interviene sul catalogo di queste ultime, comprendendo an-

che quelle di chi « usa », « trasforma » o « disperde » materiali ad alta radioattività.

L'intervento, oltre che alla finalità di rendere ancora più precisa la descrizione dei fatti soggetti alla sanzione penale, risponde all'esigenza di un più compiuto allineamento della disposizione alle previsioni della citata direttiva 2008/99/CE, in vista della cui attuazione fu introdotta e che, all'articolo 3, lettera e), elenca uno spettro estremamente ampio di condotte da sottoporre a sanzione (tutti i comportamenti illeciti concernenti la produzione, la lavorazione, il trattamento, l'uso, la conservazione, il deposito, il trasporto, l'importazione, l'esportazione e lo smaltimento di materiali nucleari o di altre sostanze radioattive pericolose).

Nel senso di un'opportuna integrazione delle condotte tipiche depone il raffronto con la previsione incriminatrice che dell'articolo 452-*sexies* costituisce il precedente immediato, ovvero l'articolo 3 della legge 7 agosto 1982, n. 704, recante ratifica ed esecuzione della convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, firmata a Vienna e a New York il 3 marzo 1980, secondo il quale: « Chiunque, senza autorizzazione, riceve, possiede, usa, trasferisce, trasforma, aliena o disperde materiale nucleare in modo da cagionare a una o più persone la morte o lesioni personali gravi o gravissime ovvero da determinare il pericolo dei detti eventi, ferme restando le disposizioni degli articoli 589 e 590 del codice penale, è punito con la reclusione fino a due anni.

Quando è cagionato solo un danno alle cose di particolare gravità o si determina il pericolo di detto evento, si applica la pena della reclusione fino ad un anno ».

Anche l'articolo 25 interviene con finalità di armonizzazione sistematica sull'aggravante ambientale prevista dall'articolo 452-*nonies* del codice penale.

All'ipotesi del nesso teleologico (l'aver commesso il reato per eseguirne un altro), unica ad essere attualmente contemplata, vengono quindi affiancate quelle del nesso paratattico (di coordinazione: reato commesso « per conseguire o assicurare a sé o

ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ») e del nesso ipotattico di subordinazione: reato commesso « per occultare un altro reato o conseguire l'impunità »).

Con l'articolo 26 si provvede unicamente ad aggiornare – sostituendolo con l'indicazione dell'articolo 452-*quaterdecies* – il riferimento, ormai superato, all'« articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni », che tuttora si legge nell'articolo 452-*decies*, primo comma, del codice penale.

Gli articoli 27 e 28 integrano e, ancora una volta, coordinano le disposizioni sulla confisca in materia ambientale (articoli 452-*undecies* e 452-*quaterdecies* del codice penale).

Viene innanzitutto ampliato, attraverso il richiamo all'articolo 452-*ter*, il novero delle fattispecie criminose per le quali è prevista la confisca cosiddetta « obbligatoria » « delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servono a commettere il reato » (sempre, ovviamente, che le stesse non appartengano « a persone estranee al reato »).

Trattandosi, inoltre, di una disposizione di carattere generale, è sembrato opportuno inserire in essa la previsione dell'articolo 452-*quaterdecies*, quarto comma, contestualmente abrogato.

L'articolo 29 introduce nel codice penale il nuovo articolo 452-*quinguesdecies*, in cui si prevede un'ipotesi speciale di applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per il caso di condanna per i delitti di cui agli articoli 452-*bis* (inquinamento ambientale), 452-*ter* (morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale), 452-*quater* (disastro ambientale) e 452-*sexies* (traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività) dello stesso codice.

Con l'articolo 30, per le ragioni esposte, si è disposta l'abrogazione degli articoli 452-*octies* e 733-*bis* del codice penale.

Le modifiche introdotte hanno carattere ordinamentale per cui non si determinano nuovi o maggiori oneri, in termini di spesa, a carico della finanza pubblica.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152, IN MATERIA AM- BIENTALE

Art. 1.

(Modifica all'articolo 29-quattordices del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Il terzo periodo del comma 1 dell'articolo 29-*quattordices* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dai seguenti: « Se l'esercizio non autorizzato riguarda una discarica, si applicano le pene della reclusione da uno a tre anni e della multa da 5.000 euro a 25.000 euro e, quando la discarica è anche in parte destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi, le pene della reclusione da tre a sei anni e della multa da 25.000 euro a 100.000 euro. Nei casi previsti dal terzo periodo del presente comma, alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area nella quale è realizzata la discarica abusiva, salvo che appartenga a una persona estranea al reato, fermi restando in ogni caso gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi ».

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 255 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Al comma 1 dell'articolo 255 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Se l'abbandono di cui al primo periodo riguarda rifiuti urbani non pericolosi, per i quali sono previste aree appositamente individuate dai comuni per il conferimento dei medesimi, si applica la pena

dell'arresto da uno a tre mesi o dell'ammenda da mille euro a seimila euro »;

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Se le condotte di cui al primo periodo riguardano rifiuti pericolosi, si applica la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro ».

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Al comma 3 dell'articolo 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro » sono sostituite dalle seguenti: « della reclusione da uno a tre anni e della multa da cinquemila euro a venticinquemila euro »;

b) le parole: « dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila » sono sostituite dalle seguenti: « della reclusione da tre a sei anni e della multa da euro venticinquemila a euro centomila »;

c) le parole: « se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi » sono sostituite dalle seguenti: « , salvo che appartenga a una persona estranea al reato, fermi restando in ogni caso ».

Art. 4.

(Modifiche all'articolo 256-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. All'articolo 256-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « in maniera incontrollata » sono inserite le seguenti: « o in aree, impianti o contenitori a ciò dedicati »;

b) al comma 5:

1) al primo periodo:

1.1) dopo le parole: « impianti non autorizzati, » sono inserite le seguenti: « od oggetto del reato di cui al comma 2 del medesimo articolo »;

1.2) le parole: « alle condotte di cui al citato comma 1 del presente articolo e che non si configuri concorso di persona nella commissione del reato » sono sostituite dalle seguenti: « al reato »;

2) al secondo periodo, le parole: « se di proprietà dell'autore o del concorrente nel reato, fatti salvi » sono sostituite dalle seguenti: « salvo che appartenga a una persona estranea al reato, fermi restando in ogni caso ».

Art. 5.

(Modifica all'articolo 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Al comma 2 dell'articolo 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: « mezzo di trasporto » sono aggiunte le seguenti: « , salvo che appartenga a una persona estranea al reato ».

Art. 6.

(Modifica all'articolo 262 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Al comma 1 dell'articolo 262 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: « dall'articolo 261, comma 3, in relazione al divieto di cui all'articolo 226, comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'articolo 255, comma 1, primo periodo, in relazione al divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 ».

Art. 7.

(Modifica all'articolo 263 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Al comma 1 dell'articolo 263 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le

parole: « all'articolo 261, comma 3, in relazione al divieto di cui all'articolo 226, comma 1, che sono devoluti ai comuni » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 255, comma 1, primo periodo, in relazione ai divieti di cui all'articolo 192, commi 1 e 2, che sono destinati alle attività di rimozione e di avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti ».

Art. 8.

(Modifica all'articolo 318-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Il comma 1 dell'articolo 318-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

« 1. Le disposizioni della presente parte si applicano alle contravvenzioni in materia ambientale previste dal presente decreto, dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, dalla legge 28 dicembre 1993, n. 549, e dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202 ».

Art. 9.

(Modifiche all'articolo 318-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. All'articolo 318-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Quando sussistono i presupposti per la responsabilità amministrativa dell'ente per l'illecito amministrativo dipendente dalla contravvenzione, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, l'organo accertatore prescrive, altresì, all'ente di eliminare la carenza organizzativa riscontrata, eventualmente impartendo specifiche disposizioni in merito alle misure correttive da adottare, asseverate tecnicamente dall'agenzia regionale territorialmente competente »;

2) al secondo periodo, dopo le parole: « al contravventore » sono inserite le seguenti: « o all'ente » e dopo le parole:

« del contravventore » sono inserite le seguenti: « o dell'ente »;

b) al comma 2, dopo la parola: « prescrizione » sono inserite le seguenti: « diretta al contravventore »;

c) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché a rimuovere il danno »;

d) al comma 4, dopo le parole: « alla contravvenzione » sono inserite le seguenti: « e la notizia dell'illecito amministrativo dipendente da reato commesso dall'ente ».

Art. 10.

(Modifiche all'articolo 318-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. All'articolo 318-*quater* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e, nell'ipotesi di cui all'articolo 318-*ter*, secondo periodo, se sono state eliminate le carenze organizzative ai soli fini dell'estinzione del procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente secondo le modalità di cui al comma 2 del presente articolo »;

b) al comma 2, primo periodo, le parole: « ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa » sono sostituite dalle seguenti: « ammette il soggetto adempiente a pagare a titolo di sanzione amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma, per il contravventore, pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa e, per l'ente, pari a un quarto del massimo della sanzione pecuniaria prevista per l'illecito amministrativo dipendente dalla contravvenzione commessa »;

c) al comma 3, la parola: « contravventore » è sostituita dalle seguenti: « soggetto inadempiente ».

Art. 11.

(Modifiche all'articolo 318-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. All'articolo 318-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « È, altresì, sospeso il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente dipendente dalla contravvenzione dal momento della sua annotazione ai sensi dell'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, fino al ricevimento di una delle comunicazioni di cui al primo periodo del presente comma »;

b) al comma 3:

1) al primo periodo, dopo le parole: « richiesta di archiviazione » sono aggiunte le seguenti: « nei confronti della persona sottoposta alle indagini e il decreto di archiviazione nei confronti dell'ente sottoposto a procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo ai sensi del comma 1 »;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Della richiesta e del provvedimento di archiviazione dei procedimenti di cui al comma 1 è data comunicazione all'organo accertatore ».

Art. 12.

(Modifiche all'articolo 318-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. All'articolo 318-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'illecito amministrativo di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, si estingue se le prescrizioni impartite all'ente sono adempiute nel termine fissato dall'organo accertatore e se è effettuato il pagamento previsto dall'articolo 318-quater, comma 2, del presente decreto »;

b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il pubblico ministero dispone, inoltre, l'archiviazione, ai sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, se l'illecito amministrativo dell'ente è estinto ai sensi del comma 1 del presente articolo »;

c) al comma 3, le parole: « di vigilanza » sono sostituite dalla seguente: « accertatore » e il secondo periodo è soppresso;

d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. L'adempimento tardivo o con modalità diverse da quelle indicate dall'organo accertatore, da parte dell'ente, è valutato ai sensi degli articoli 12, comma 2, lettera a), e 17, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ».

CAPO II

MODIFICHE AL CODICE DELLE LEGGI ANTIMAFIA E DELLE MISURE DI PREVENZIONE, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 6 SETTEMBRE 2011, N. 159

Art. 13.

(Modifica all'articolo 1 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: « la sanità, » sono inserite le seguenti: « l'ambiente, ».

Art. 14.

(Modifica all'articolo 4 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

1. Al comma 1 dell'articolo 4 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« i-quater) ai soggetti indiziati dei reati di cui agli articoli 452-bis, 452-ter, 452-

quater, 452-*sexies* e 452-*quaterdecies* del codice penale ».

CAPO III

MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231, IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE SOCIETÀ E DELLE ASSOCIAZIONI AN- CHE PRIVE DI PERSONALITÀ GIURI- DICA

Art. 15.

*(Modifiche all'articolo 25-undecies del de-
creto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)*

1. All'articolo 25-*undecies* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera a) sono premesse le seguenti:

« *0a*) per la violazione dell'articolo 423-*bis*, primo comma, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote; si applica la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote, se ricorre l'aggravante di cui al citato articolo 423-*bis*, quarto comma;

0b) per la violazione dell'articolo 423-*bis*, secondo comma, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentocinquanta quote; si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote, se ricorre l'aggravante di cui al citato articolo 423-*bis*, quarto comma »;

2) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

« *a-bis*) per la violazione dell'articolo 452-*ter*, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicentocinquanta quote in caso di lesioni personali e da quattrocento a ottocento quote in caso di morte »;

3) la lettera d) è abrogata;

4) dopo la lettera *e*) sono inserite le seguenti:

« *e-bis*) per la violazione dell'articolo 452-*septies*, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote;

e-ter) per la violazione dell'articolo 452-*terdecies*, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

e-quater) per la violazione dell'articolo 452-*quaterdecies*, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal primo comma, e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal secondo comma »;

b) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

« 1-*bis*. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati alle lettere *0a*), *0b*), *a*), *a-bis*), *b*), *c*), *e*), *e-bis*), *e-ter*) ed *e-quater*) del comma 1 del presente articolo si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per una durata non superiore a un anno, nei casi di cui alla citata lettera *e-bis*) »;

c) al comma 2:

1) alla lettera *a*) è premessa la seguente:

« *0a*) per i reati di cui all'articolo 29-*quattuordecies*:

1) per la violazione dei commi 1, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;

2) per la violazione dei commi 1, secondo periodo, e 3, quando ricorre la circostanza aggravante di cui al comma 4, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

3) per la violazione del comma 1, terzo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote e, quando la discarica è anche in parte destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote; »;

2) alla lettera *b*):

2.1) al numero 2), le parole: « 3, primo periodo, » sono soppresse;

2.2) dopo il numero 2) sono inseriti i seguenti:

« 2-*bis*) per la violazione del comma 2, in relazione al comma 1, lettera *a*), la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2-*ter*) per la violazione del comma 2, in relazione al comma 1, lettera *b*), la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote »;

2.3) al numero 3), le parole: « secondo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « primo periodo »;

2.4) dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote; »;

3) dopo la lettera *b*) è inserita la seguente:

« *b-bis*) per i reati di cui all'articolo 256-*bis*:

1) per la violazione dei commi 1 e 2, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote;

2) per la violazione dei commi 3 e 4, la sanzione pecuniaria da quattrocento a settecento quote »;

4) la lettera *f*) è abrogata;

d) al comma 7:

1) la parola: « delitti » è sostituita dalla seguente: « reati »;

2) dopo la parola: « lettere » è inserita la seguente: « *Oa*), »;

3) le parole: « e *f*) » sono sostituite dalle seguenti: « e n. 3-*bis*) e *b-bis*) »;

e) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« 7-*bis*. Nei casi di condanna e di applicazione della pena su richiesta dell'ente in relazione agli illeciti indicati ai commi 1, 2 e 5, ad esclusione di quelli di cui al comma 1, lettera *e-bis*), e al comma 2, lettere *e*) e *g*), il giudice ordina il recupero e, ove

tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendone l'esecuzione a carico dell'ente. Al ripristino dello stato dei luoghi di cui al primo periodo si applicano le disposizioni in materia di ripristino ambientale di cui al titolo II della parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 »;

f) al comma 8, le parole: « dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 » sono sostituite dalle seguenti: « del reato di cui all'articolo 452-*quaterdecies* del codice penale ».

Art. 16.

(Introduzione dell'articolo 25-undecies.1 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

1. Dopo l'articolo 25-*undecies* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, come da ultimo modificato dall'articolo 15 della presente legge, è inserito il seguente:

« Art. 25-*undecies*.1. — (*Lottizzazione abusiva*) — 1. In relazione alla commissione del reato di lottizzazione abusiva previsto dagli articoli 30 e 44, comma 1, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote ».

CAPO IV

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 86-BIS DELLE
NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINA-
MENTO E TRANSITORIE DEL CODICE DI
PROCEDURA PENALE, DI CUI AL DE-
CRETO LEGISLATIVO 28 LUGLIO 1989,
N. 271

Art. 17.

(Modifiche all'articolo 86-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271)

1. All'articolo 86-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie

del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « , salvo che vi ostino esigenze processuali, » sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In caso di esigenze processuali che impediscano l'affidamento di cui al presente comma, l'autorità giudiziaria rigetta l'istanza con decreto motivato »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis*. Se risulta che i beni appartengono a terzi, i proprietari sono convocati dall'autorità giudiziaria procedente per svolgere, anche con l'assistenza di un difensore, le loro deduzioni e per chiedere l'acquisizione di elementi utili ai fini della restituzione dei citati beni. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice »;

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« *2-bis*. Le disposizioni dei commi 1 e *1-bis* si applicano anche ai beni mobili iscritti in pubblici registri, alle navi, alle imbarcazioni, ai natanti e agli aeromobili sequestrati, utilizzati per la commissione dei reati previsti dagli articoli *256-bis*, commi 1 e 2, e 259, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché dagli articoli *425-bis*, *452-ter*, *452-quater*, *452-sexies*, *452-septies* e *452-quaterdecies* del codice penale. In tale caso, i beni sono affidati agli organi di polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di prevenzione e di repressione di illeciti in materia ambientale e gli oneri relativi alla gestione, compresa l'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili, sono posti a carico dell'ufficio o del comando usuario. Ove definitivamente confiscati, i beni sono assegnati, a richiesta, all'amministrazione di appartenenza degli organi di polizia che ne abbiano avuto l'uso ovvero ad associazioni, comunità o enti che si occupino di attività finalizzata alla tutela dell'ambiente »;

d) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché per la commissione di reati in materia ambientale ».

CAPO V

MODIFICHE AL CODICE PENALE IN MATERIA DI PENE ACCESSORIE, DI CONFISCA, DI DELITTI CONTRO L'AMBIENTE, NONCHÉ DI CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI L'ATTIVITÀ SOCIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 18.

(*Modifiche all'articolo 32-quater del codice penale*)

1. All'articolo 32-*quater* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: « 452-*bis*, » è inserita la seguente: « 452-*ter*, »;

b) dopo la parola: « 452-*septies*, » è inserita la seguente: « 452-*terdecies*, ».

Art. 19.

(*Modifiche all'articolo 240-bis del codice penale*)

1. Al primo comma dell'articolo 240-*bis* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « 517-*quater*, nonché dagli articoli » sono inserite le seguenti: « 452-*bis*, 452-*ter*, »;

b) dopo la parola: « 452-*quater*, » è inserita la seguente: « 452-*sexies*, »;

c) dopo le parole: « 452-*octies*, primo comma, » è inserita la seguente: « 452-*quaterdecies*, ».

Art. 20.

(*Modifiche all'articolo 416 del codice penale*)

1. Al sesto comma dell'articolo 416 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « taluno dei delitti » sono inserite le seguenti: « non colposi di cui al titolo VI-*bis* o taluno dei delitti »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le pene sono aumentate se dell'associazione diretta a commettere taluno dei delitti di cui al citato titolo *VI-bis* fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale ».

Art. 21.

(Modifiche all'articolo 416-bis del codice penale)

1. Al quarto comma dell'articolo 416-*bis* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « è armata » sono sostituite dalle seguenti: « è diretta a commettere taluno dei delitti non colposi di cui al titolo *VI-bis* o all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, ovvero se è armata »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Se dell'associazione diretta a commettere taluno dei delitti non colposi di cui al citato titolo *VI-bis* fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale, si applicano, rispettivamente, la pena della reclusione da quindici a ventisei anni e da venti a trenta anni ».

Art. 22.

(Modifiche all'articolo 452-bis del codice penale)

1. All'articolo 452-*bis* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 2), dopo le parole: « la pena è aumentata » sono aggiunte le seguenti: « da un terzo alla metà »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Nel caso di deterioramento, compromissione o distruzione di un *habitat* all'interno di un sito protetto, le pene di cui al

primo comma sono aumentate da un terzo a due terzi ».

Art. 23.

(Modifiche all'articolo 452-quater del codice penale)

1. All'articolo 452-*quater* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, alinea, le parole: « Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque » sono sostituite dalla seguente: « Chiunque »;

b) al secondo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « da un terzo alla metà ».

Art. 24.

(Modifiche all'articolo 452-sexies del codice penale)

1. Al primo comma dell'articolo 452-*sexies* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: « detiene, » sono inserite le seguenti: « usa, trasforma, »;

b) dopo la parola: « abbandona » è inserita la seguente: « , disperde ».

Art. 25.

(Modifiche all'articolo 452-nonies del codice penale)

1. All'articolo 452-*nonies* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: « eseguire » sono inserite le seguenti: « o di occultare »;

b) dopo la parola: « ovvero » sono inserite le seguenti: « di conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto, il profitto, il prezzo o l'impunità di un altro reato, ovvero ».

Art. 26.

(Modifica all'articolo 452-decies del codice penale)

1. Al primo comma dell'articolo 452-decies del codice penale, le parole: « all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 452-quaterdecies ».

Art. 27.

(Modifiche all'articolo 452-undecies del codice penale)

1. Al primo comma dell'articolo 452-undecies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: « 452-bis, » è inserita la seguente: « 452-ter, »;

b) le parole: « e 452-octies » sono sostituite dalle seguenti: « 452-octies e 452-quaterdecies ».

Art. 28.

(Modifica all'articolo 452-quaterdecies del codice penale)

1. Il quinto comma dell'articolo 452-quaterdecies del codice penale è abrogato.

Art. 29.

(Introduzione dell'articolo 452-quinquiesdecies del codice penale)

1. Al titolo VI-bis del libro secondo del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

« Art. 452-quinquiesdecies. — *(Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese)* — La condanna per i delitti previsti dagli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quater e 452-sexies importa l'applicazione dell'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un periodo

non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni ».

Art. 30.

(Abrogazioni)

1. Gli articoli 452-*octies* e 733-*bis* del codice penale sono abrogati.



18PDL0151840